



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Direttore Generale

Piazza Dante, 15 - 38122 Trento

T +39 0461 494602

F +39 0461 494603

pec segret.generale@pec.provincia.tn.it

@ direzionegenerale@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.itA tutti i
Responsabili delle Strutture provincialie, p.c. Spett.le
Consorzio dei comuni trentiniL O R O S E D I

P001/29-2018-38/CP/dh

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 5 recante modificazioni della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e disposizione in materia di autorizzazione integrata ambientale. Indicazioni applicative.

Con la L.P. 5/18, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 12 del 22 marzo 2018 – Supplemento n. 3, **le cui disposizioni entrano in vigore il 6 aprile**, sono state introdotte significative modifiche alla **legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23** in materia di attività amministrativa.

L'obiettivo delle modifiche è quello di semplificare ulteriormente i rapporti con la pubblica amministrazione, introducendo specifiche disposizioni a favore di cittadini ed imprese, in una logica per cui è l'amministrazione che si mette al servizio dei propri utenti nelle diverse fasi delle procedure e garantisce certezza ai tempi di conclusione dei procedimenti (soprattutto quelli complessi, in cui sono coinvolti più enti o strutture), utilizzando in modo efficace gli strumenti del silenzio assenso e della conferenza di servizi e introducendo ulteriori strumenti di favore nei confronti degli interessati, sia nella fase iniziale di presentazione delle domande che nella fase finale di rendicontazione necessaria per ottenere i contributi o le agevolazioni richieste.

Si evidenziano di seguito sinteticamente (con riferimento alle norme oggetto di modifica) le principali novità introdotte, unitamente ad alcuni chiarimenti interpretativi e operativi.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE (art. 1 L.P. 23/92)

- La modifica introdotta al comma 2 mira a rafforzare l'attività di indirizzo e coordinamento della Provincia nei confronti degli enti locali, che adottano le norme organizzative ed attuative della legge provinciale sull'attività amministrativa nel rispetto dei principi previsti dalla stessa, tenendo conto degli **atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Provincia con il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali**. Ciò al fine di garantire l'uniforme applicazione degli strumenti di semplificazione e accelerazione previsti dalla L.P. n. 23/92. In tal senso va letto anche il nuovo comma 2 bis, che ribadisce l'importanza della **conferenza di servizi** quale strumento di semplificazione e accelerazione anche per le procedure di competenza degli **enti locali** e assegna agli atti di indirizzo e coordinamento della Provincia il compito di definirne le modalità organizzative, ferma comunque restando l'autonomia ordinamentale degli enti medesimi.
- Il nuovo comma 2 ter prevede che entro 6 mesi dall'entrata in vigore della modifica gli enti locali dovranno adottare i regolamenti di disciplina delle disposizioni organizzative e attuative della legge.

TERMINI DEL PROCEDIMENTO (art. 3 L.P. 23/92)

- La riformulazione integrale del comma 3 ha lo scopo di far conoscere all'interessato con certezza i tempi di risposta dell'amministrazione anche quando nel procedimento principale devono intervenire atti di altre strutture o enti pubblici. Infatti:

PRIMA della modifica: i tempi di conclusione delle procedure complesse (che richiedono il parere di più enti o uffici) non erano certi perché il termine del procedimento principale rimaneva sospeso fino all'acquisizione di tutti gli atti necessari per completare l'istruttoria e ricominciava a decorrere solo al ricevimento dell'ultimo atto. Se anche un solo atto non veniva rilasciato, il procedimento rimaneva bloccato.

DOPO la modifica: i tempi di conclusione delle procedure complesse sono certi:

a) se deve essere acquisito un solo atto di altre strutture organizzative della Provincia o altre amministrazioni diverse da quella procedente - comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità – necessario per l'adozione del provvedimento finale, e questo non viene rilasciato nei termini previsti (previa sospensione del termine), la procedura non rimane bloccata ed il relativo parere o atto si considererà positivamente rilasciato (**silenzio assenso**), fatta eccezione per gli atti cui l'ordinamento europeo richiede l'adozione di un provvedimento espresso (ad es. VIA – scarichi in corpi idrici – deposito rifiuti - scarico di acque reflue);

b) se devono essere acquisiti più atti, si conferma l'obbligo per l'amministrazione procedente di convocare una **conferenza di servizi**, al fine di acquisire contestualmente e in tempi definiti gli atti necessari alla conclusione del procedimento e decidere sulla base delle posizioni (prevalenti) e degli interessi coinvolti.

- La modifica al comma 5 introduce, quale nuova ipotesi di sospensione dei termini di procedimento, quella finalizzata a **consentire all'interessato la presentazione di documentazione mancante**. L'amministrazione provinciale può infatti chiedere all'utente, anche dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, non solo la regolarizzazione o l'integrazione delle documentazione già presentata (es. per completare un dato o elementi mancanti o non compilati o parziali rispetto a quelli richiesti), ma anche - **per una sola volta ed entro un termine di trenta giorni** (che può essere aumentato fino ad un massimo di sessanta giorni, in casi ritenuti particolarmente complessi dalla struttura procedente) - **la produzione di documenti essenziali non prodotti in fase di presentazione della domanda**. Nel caso di mancata regolarizzazione entro il termine di trenta (o massimo sessanta) giorni, resta confermato

anche l'obbligo per l'amministrazione di diffidare l'interessato fissando un ulteriore termine, all'inutile decorso del quale il procedimento viene definito sulla base della documentazione agli atti. I provvedimenti attuativi delle leggi di settore che disciplinano i procedimenti non potranno quindi più prevedere l'inammissibilità della domanda come mera conseguenza della mancata produzione entro i termini di scadenza di uno o più documenti anche se essenziali ai fini dell'istruttoria.

➤ Al comma 6 viene precisato che l'eventuale richiesta da parte dell'amministrazione di **informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli predefiniti** ai sensi dell'articolo 9 della legge può avvenire oltre che con atto motivato, **per una sola volta**.

➤ Con la modifica al comma 7 ter, nei provvedimenti rilasciati in ritardo dall'amministrazione provinciale dovranno essere indicate, oltre al termine massimo di conclusione previsto e a quello effettivamente impiegato, anche le ragioni del ritardo.

➤ Il comma 9 è stato integralmente sostituito in adeguamento alle previsioni del Piano per la prevenzione della corruzione della Provincia che impone il monitoraggio dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi e la pubblicazione on-line della relativa reportistica. A tale fine, la disposizione prevede che la struttura provinciale competente in materia di procedimento amministrativo informi entro il 30 gennaio di ogni anno i dirigenti generali competenti per materia e la Giunta provinciale in merito ai procedimenti amministrativi (ed alle strutture competenti) per i quali non è stato rispettato il termine massimo di conclusione.

➤ Il nuovo comma 9 bis introduce una disposizione finalizzata all'ulteriore accelerazione dei tempi di risposta dell'amministrazione provinciale, assicurando la riduzione media del 30% dei termini massimi dei procedimenti di competenza (da attuarsi entro 60 gg. dall'entrata in vigore della norma).

A tal fine, sarà cura della struttura competente in materia di procedimento amministrativo – in collaborazione con le strutture di merito rispettivamente competenti e tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio periodico dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti rispetto ai termini massimi fissati per i medesimi – coordinare le relative attività di analisi, anche ai fini della eventuale razionalizzazione degli attuali processi di adozione dei provvedimenti o di erogazione dei servizi.

STRUTTURA COMPETENTE IN VIA PRINCIPALE (art. 5 L.P. 23/92)

➤ La modifica ha natura tecnica ed è finalizzata a semplificare le modalità di individuazione delle strutture competenti per ciascun procedimento amministrativo (di fatto già disposta con gli atti organizzativi di definizione delle declaratorie delle strutture provinciali), demandandola ad atti gestionali dirigenziali meramente ricognitivi. Si rafforza altresì la previsione – già attuata – della pubblicazione sul sito istituzionale (attualmente alla pagina www.comefareper.provincia.tn.it, sezione "conoscere i procedimenti"), dell'elenco dei procedimenti amministrativi provinciali con l'indicazione dei relativi termini massimi di conclusione e della struttura competente.

RENDICONTAZIONE E VERIFICHE FINALI (art. 20 L.P. 23/92)

➤ L'introduzione del comma 2 ter è finalizzata a non penalizzare con la decadenza immediata dal beneficio i destinatari di contributi o altri aiuti economici che non rispettano i termini di rendicontazione. Non è infatti infrequente per tali tipologie procedurali che dalla concessione del contributo alla conclusione dell'intervento ed al conseguente obbligo di rendicontazione delle spese decorra un considerevole lasso di tempo e che quindi l'interessato possa dimenticare le

scadenze. A seguito della modifica, tali scadenze dovranno quindi **essere preventivamente comunicate all'interessato con un congruo preavviso** (di almeno 30 giorni). A tal fine verranno utilizzati strumenti, anche informatici, che diano certezza dell'avvenuta ricezione dell'avviso in parola. L'amministrazione potrà quindi procedere alla decadenza o alla revoca – per il mancato rispetto dei termini di rendicontazione – solo se ha provveduto a ricordare all'interessato la scadenza prevista. Ulteriormente, è consentito agli interessati, prima della scadenza del termine di preavviso e per motivi straordinari, di chiedere l'assegnazione di un ulteriore termine – non superiore comunque a 180 giorni (le cui modalità di specificazione potranno essere definite con deliberazione della Giunta provinciale) – per completare la rendicontazione.

La modifica normativa trova applicazione solo con riferimento ai termini non scaduti alla data di entrata in vigore della norma medesima (6 aprile p.v.).

Nelle more della eventuale definizione con deliberazione della Giunta provinciale delle modalità di esecuzione della disposizione e al fine di garantirne un'efficace attuazione, si chiede alle strutture in indirizzo - i cui procedimenti agevolativi prevedano scadenze per la presentazione di documentazione a fini di rendicontazione - di comunicare tempestivamente alla Struttura competente in materia di procedimento amministrativo le modalità attualmente in uso per la comunicazione o il "richiamo" delle scadenze medesime ai propri utenti e in particolare se le stesse avvengano con modalità automatizzate o avvalendosi di sistemi verticali ad hoc per la gestione delle pratiche.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) (art. 23 L.P. 23/92)

➤ La modifica, coerentemente con quanto previsto a livello statale, consente all'interessato di proseguire comunque l'attività avviata anche nei casi in cui l'amministrazione – nei 60 giorni a disposizione per effettuare i controlli – abbia rilevato la mancanza di requisiti o presupposti di legge, ma abbia assegnato un termine all'interessato per conformare l'attività.

PRIMA DELLA MODIFICA: se l'amministrazione nei 60 giorni successivi alla presentazione della SCIA accertava la mancanza di requisiti e presupposti di legge, disponeva il divieto di proseguire l'attività o, se le mancanze erano sanabili, assegnava un termine non inferiore a 30 giorni per mettersi in regola, disponendo in ogni caso la sospensione dell'attività.

DOPO LA MODIFICA: se è ammessa la possibilità di sanare le irregolarità, l'amministrazione non può più disporre la sospensione dell'attività già avviata e l'interessato, cui è stata ordinata la conformazione dell'attività, può "mettersi in regola" nel termine assegnato, continuando a svolgere la medesima senza subire alcun pregiudizio. Solo se non interverrà la conformazione, l'amministrazione potrà vietare di proseguire lo svolgimento dell'attività. La **sospensione** è invece disposta solo in presenza di **casi eccezionali** (presenza di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico connesso ad interessi sensibili: salute, ambiente, beni culturali, paesaggio, sicurezza pubblica o difesa nazionale).

COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA (art. 27 bis L.P. 23/92)

➤ Nella comunicazione preventiva con cui l'amministrazione – nei procedimenti ad iniziativa dell'interessato - "preannuncia" l'adozione di un provvedimento negativo, il termine assegnato all'interessato per presentare le sue eventuali osservazioni è stato aumentato da 10 a 15 giorni.

COMUNICAZIONI TELEMATICHE (art. 33 bis L.P. 23/92)

➤ Il nuovo comma 1 bis, in raccordo con la novità introdotta all'art. 20 (preavviso obbligatorio di scadenza del termine per la rendicontazione), impegna la Provincia, nell'ambito delle azioni di digitalizzazione dei rapporti tra amministrazione e i propri utenti, ad attivare azioni volte a garantire la comunicazione preventiva di scadenze previste per adempimenti a carico degli utenti. A tale proposito sono in corso le valutazioni finalizzate a verificare lo stato dell'arte per valutare le più efficaci modalità attuative della disposizione, anche in termini trasversali e in modalità progressiva.

Al fine di garantire un'efficace attuazione di questa disposizione, si chiede alle strutture in indirizzo, i cui procedimenti prevedano scadenze per adempimenti, di comunicare tempestivamente alla struttura competente in materia di procedimento amministrativo le modalità attualmente in uso per la comunicazione delle scadenze a propri utenti.

REGOLAMENTI DI ESECUZIONE E RELAZIONE ANNUALE (art. 40 L.P. 23/92)

➤ L'integrazione al comma 2 specifica i contenuti della relazione sull'attuazione della legge integrandola con le tipologie procedurali per le quali non è stato rispettato il termine massimo di conclusione, con l'indicazione del numero e della struttura competente e delle criticità operative riscontrate in sede di conferenza di servizi, anche se convocata dagli enti locali.

DISPOSIZIONI PER UN'AMMINISTRAZIONE DI QUALITA' (art. 40 ter)

➤ La modifica introdotta al comma 1 precisa che nelle attività di analisi e monitoraggio periodico dei tempi, dei costi e delle modalità di gestione dei procedimenti amministrativi, la struttura incaricata tenga conto anche del **rispetto dei relativi termini di conclusione**, al fine di predisporre le relazioni annuali (da presentare alla Giunta provinciale) sull'attività e sugli esiti dell'analisi costi-benefici effettuata e formulare specifiche e concrete proposte di razionalizzazione e/o soppressione delle procedure. Ciò al fine di incrementare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e conseguire una progressiva riduzione degli oneri burocratici ed economici a carico sia dei cittadini e delle imprese che della Provincia stessa.

SERVIZI DI GARANZIA DEL CITTADINO CLIENTE (art. 40 quater)

➤ La modifica dispone che il documento denominato "servizi di garanzia del cittadino cliente" - nel quale vengono definiti gli standard qualitativi per ciascuna attività dell'amministrazione provinciale finalizzata ad erogare un servizio al cittadino, le modalità per la pubblicizzazione degli stessi, nonché i casi e le modalità di corresponsione, a favore dell'utente, di un indennizzo in caso di mancato rispetto da parte dell'amministrazione degli standard promessi - sia **integrato da un rapporto sul grado di soddisfazione degli utenti**, elaborato da soggetto esterno all'amministrazione provinciale, secondo la logica produttore-cliente/consumatore, in modo che il soggetto che eroga beni e servizi (la pubblica amministrazione) si assuma impegni chiari e precisi nei confronti di chi fruisce dei medesimi (cittadini e imprese) in base alle preferenze manifestate.

ANALISI E VALUTAZIONE PERMANENTE DEI PROCEDIMENTI (art. 41 sexies)

➤ Il nuovo articolo prevede l'istituzione di un "tavolo permanente di analisi e valutazione dei procedimenti" cui partecipano la Provincia, gli enti locali e gli organismi di rappresentanza delle

imprese e dei professionisti. Viene demandata alla Giunta provinciale la definizione delle modalità organizzative e l'individuazione della struttura che svolge le funzioni di segreteria del tavolo.

TEMPI DI APPLICAZIONE DELLE MODIFICHE

L'applicazione delle nuove disposizioni, fatte salve quelle per cui la legge di modifica ha previsto un regime *ad hoc*, segue il principio del *tempus regit actum* in base al quale l'atto deve essere adottato ai sensi delle disposizioni vigenti al momento della sua adozione. Quindi anche con riferimento alle procedure in fase di istruttoria "a cavallo" tra la vecchia e la nuova disciplina, trova applicazione il regime normativo vigente al momento dell'adozione dell'atto e non quello vigente alla presentazione della domanda.

Ne consegue che:

- se l'atto è adottato dopo il 6 aprile p.v., trova applicazione la nuova disciplina;
- se l'atto è adottato prima del 6 aprile p.v., continuano ad essere applicate le previgenti disposizioni.

Per eventuali chiarimenti rimane comunque a disposizione il Servizio Supporto alla Direzione generale e ICT (dott.ssa Anna Rosa Cappelletti: tel. 4434; dott.ssa Gloria Clauser: tel. 2945) .

Cordiali saluti.

- dott. Paolo Nicoletti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).